

N. 381-281-A-bis

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO  
COMMERCIO CON L'ESTERO)

(RELATORE **TROMBETTA** *di minoranza*)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(**TOGNI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**MARTINELLI**)

*alla Presidenza il 30 agosto 1963*

Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

E SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATOLI, LACONI, FAILLA, Busetto, Spallone, Granati, Tognoni,  
Raffaelli, Chiaromonte, D'Alema, Maschiella**

*Presentata il 24 luglio 1963*

Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel)

*Presentata alla Presidenza il 22 gennaio 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È d'uopo osservare che lo schema legislativo che in questo momento abbiamo al nostro esame proviene formalmente dalla unificazione e modifica, operate in sede di XII Commissione, di due progetti di legge profondamente diversi tra

loro: la proposta di legge Natoli ed altri (C. n. 281) ed il disegno di legge governativo Togni-Martinelli (C. n. 381).

La proposta Natoli, infatti, non prevedeva, come l'originario progetto di legge governativo, una proroga pura e semplice della de-

lega data al Governo per la completa attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'E.N.E.L., ma dava anche, come vedremo, un indirizzo tutto particolare alla futura organizzazione dell'Ente.

Ho parlato di testo originario governativo, lasciando così supporre che il Governo abbia presentato un altro testo del suo disegno di legge, e l'ho fatto non per errore ma propositalmente, per rilevare che, in effetti, il testo che viene definito « della Commissione » e che ci è presentato in raffronto a quello governativo, è in realtà un secondo testo governativo, che, al mattino in cui avevamo, in XII Commissione, l'argomento all'ordine del giorno, ci fu, senza preavviso, presentato quale testo governativo, riveduto rispetto all'originario.

Mi preme, dunque, di sottolineare, per la più veritiera storia della discussione che già in XII Commissione noi abbiamo preventivamente fatta di questo provvedimento, che il testo che ci viene presentato come testo della Commissione è tale in quanto la Commissione, a maggioranza, lo ha accolto, ma è un secondo testo di iniziativa governativa, che fu presentato all'ultimo momento, senza preventiva iscrizione all'ordine del giorno della nostra Commissione, tanto che mi permisi di fare sommessamente presente all'onorevole Presidente Giolitti che sarebbe stato più opportuno rinviare la discussione, non foss'altro per consentire ai commissari una più completa e tempestiva preparazione sul nuovo testo governativo, che in verità si presentava tanto diverso dall'originario e, soprattutto, tanto più complesso e innovativo rispetto alla stessa legge istitutiva dell'E.N.E.L.

Se non ricordo male, non fui solo a sottolineare tale opportunità, che peraltro la Commissione non condivise.

Onorevoli colleghi, fatte queste premesse d'ordine generale, desidero entrare anzitutto, se pur brevemente, nel merito della proposta di legge dell'onorevole Natoli per sottolineare, anche qui, su di essa, il punto di vista che il nostro Gruppo liberale espresse in Commissione.

A parte l'obiettivo della proroga del termine, ormai scaduto, della delega già prevista dalla legge istitutiva dell'E.N.E.L., proroga sulla quale siamo, in certo senso, costretti ad essere d'accordo, noi criticammo la proposta di legge Natoli, sia per l'avvicinamento che in essa viene fatto, in termini peraltro necessariamente vaghi, tra la necessità di decentramento territoriale della organizzazione dell'E.N.E.L. e quella del suo colle-

gamento con le regioni, le amministrazioni provinciali e quelle comunali (che vengono definite quali organi governativi locali del programma economico e della pianificazione territoriale); sia per la speciale Commissione parlamentare prevista all'articolo 2.

Questo collegamento, che nella proposta di legge viene definito « collegamento istituzionale », costituisce a nostro avviso non solo una profonda, radicale innovazione rispetto al carattere unitario che la legge istitutiva dell'E.N.E.L. ha inteso dare a tutta la complessa e delicata gestione produttiva e distributiva dell'energia di disordine e di squilibrio nella migliore e più economica gestione produttiva e distributiva dell'energia elettrica nel Paese.

Quanto alla speciale Commissione Parlamentare che viene proposta all'articolo 2 del progetto Natoli, essa non può non considerarsi controproducente. La sua costituzione, infatti, rischierebbe anzitutto di coinvolgere il Parlamento in una materia legislativa delegata al potere esecutivo, materia che non lo riguarda e sulla quale esso deve sempre poter intervenire nella sua funzione di controllo. Inoltre, nella formulazione proposta, non si comprende se il parere della Commissione dovrebbe essere vincolante o solamente consultivo per il potere esecutivo, fermo restando che in ambedue i casi la sede parlamentare non sembra la più propria per dare pareri al potere esecutivo nell'esercizio responsabile delle funzioni legislative che ad esso vengono delegate dal Parlamento.

Queste le considerazioni che ci indussero ad essere contrari alla proposta di legge n. 281 d'iniziativa del deputato Natoli.

\* \* \*

E vengo ora al disegno di legge portante il n. 381-281 A, cioè al progetto governativo, che ci viene presentato quale iniziativa collegiale della XII Commissione.

Non si può fare a meno di sottolineare, come d'altra parte fa lo stesso relatore di maggioranza, la grave anomalia della interruzione di termini che il Governo, lasciando scadere nel giugno dello scorso anno la delega conferitagli dalla legge istitutiva dell'E.N.E.L., ha creato, riducendosi a chiedere solo ora, al Parlamento, la proroga che gli è necessaria non solo per completare l'organizzazione dell'E.N.E.L., ma anche per determinare la stessa imposta unica sull'energia elettrica, imposta sostitutiva delle precedenti imposte percepite dall'Erario sui redditi derivanti dalla produzione e dalla distribuzione dell'energia elettrica.

Il relatore di maggioranza, pur sottolineando la gravità di questa anomalia, che costituisce un pericoloso precedente d'ordine giuridico ed amministrativo, oltre che politico, si fa interprete delle giustificazioni del Governo per il mancato assolvimento delle prescrizioni legislative di cui alla legge E.N.E.L. entro i termini ivi previsti, sottolineando l'imponente attività giuridica svolta nel frattempo per l'assorbimento delle imprese elettriche private, la complessità dei problemi connessi a tale assorbimento (i quali rimangono peraltro tuttora insoluti), le difficoltà, anche imprevedute, della organizzazione dell'E.N.E.L. nella prima fase necessariamente accentratrice e nella successiva fase di decentramento, le ragioni e le circostanze politiche che sarebbero intervenute a rallentare l'efficienza del potere esecutivo.

Il relatore aggiunge, a titolo di merito del Governo, che, pur nelle enormi difficoltà mai, mai è venuta meno la continuità produttiva e distributiva dell'energia elettrica nel Paese, durante il delicato periodo di traslazione delle imprese private all'E.N.E.L.

Se l'E.N.E.L. non avesse saputo neppure corrispondere all'elementare dovere, che è poi la sua funzione istituzionale, di assicurare continuità di produzione e regolarità di distribuzione dell'energia elettrica nel Paese, ciò avrebbe significato una incapacità congenita ed iniziale del nuovo Ente, tale da scoraggiare le più convinte speranze che i settori politici che lo hanno voluto avevano in esso riposto.

Ma ci sembra doveroso osservare che, se a tale dovere l'E.N.E.L., pur privo tuttora di ordinata ed organica organizzazione, ha potuto corrispondere, ciò è stato possibile per quella autonoma capacità funzionale che le private aziende in corso di esproprio hanno saputo mantenere e tradurre proprio in quella continuità e regolarità produttiva e distributiva che il relatore sembra voler esclusivamente ascrivere all'E.N.E.L.

A noi sembra pertanto doveroso, a questo riguardo, formulare un riconoscimento alle aziende private che, pur con l'esproprio in corso e con la conseguente, ovvia situazione di complesso disagio, hanno saputo operare, con tanto senso di responsabilità, al servizio dell'E.N.E.L., e dare atto di ciò agli azionisti, ai dirigenti ed a tutti i dipendenti delle aziende elettriche private che sono state progressivamente espropriate solo nel giro di questi ultimi mesi e di quelle che attendono tuttora di esserlo.

L'onorevole relatore di maggioranza, sconfinando, in effetti, rispetto allo stretto obiettivo di illustrare il testo del provvedimento proposto dalla Commissione, si sofferma, in vero con eccessiva brevità, data l'importanza degli argomenti e data l'utilità di informarne compiutamente il Parlamento, sui problemi della organizzazione centrale, della strutturazione del decentramento, del personale, della utilizzazione coordinata degli impianti, delle tariffe elettriche e della programmazione di impianti nuovi.

Ci sia consentito di osservare che questi argomenti e questi problemi, tanto delicati ed importanti, vengono dal relatore trattati, evidentemente in base agli elementi a sua disposizione, in modo assolutamente insufficiente per poterne fare oggetto di un serio e completo esame in sede parlamentare.

Il nostro Gruppo è convinto che, ove il Governo ritenga di riferire esso stesso al Parlamento su questa importante materia, il Ministro dell'industria dovrebbe farne oggetto di una sua apposita, ampia e documentata relazione, nella quale non ci si limiti, come forse necessariamente ha dovuto fare il relatore di maggioranza, alla semplice enunciazione generica di principi direttivi in materia organizzativa centralizzata e decentrata, in materia di coordinamento dell'esercizio produttivo e distributivo dell'energia, in materia di aggiornamento tariffario, ma si entri profondamente nel merito dei singoli problemi, se ne spieghino e se ne documentino le soluzioni adottate o da adottare e soprattutto in materia tariffaria si portino nella discussione elementi concreti d'ordine economico e finanziario sulla situazione dell'E.N.E.L., sui suoi impegni di gestione e sulle sue entrate disponibili e previste.

Il trattare, invece, tutti questi importanti problemi sulla base di una semplice, sommaria relazione di maggioranza, così succinta e tanto svestita dei necessari dati tecnici ed elementi contabili ed economici, non solo non ci condurrebbe a risultati seri e positivi, capaci di dare al Governo quel conforto che per esso il relatore sembra voler indirettamente richiedere al Parlamento, ma anzi potrebbe in certo senso impegnare il Parlamento su di un tacito giudizio che esso in realtà non è messo in condizione di dare compiutamente e responsabilmente.

Per queste ragioni il nostro Gruppo non crede di poter entrare nel merito dei diversi problemi di strutturazione e di organizzazione dell'E.N.E.L., di cui si fa cenno nella relazione di maggioranza, e si riserva di chie-

dere, invece, all'onorevole Ministro dell'industria che tutta questa materia possa fare oggetto, ove il Governo lo ritenga, di un ampio e completo dibattito parlamentare, in sede di XII Commissione permanente oppure in Aula, sulla scorta di una apposita e documentata relazione del Governo.

A maggior ragione, noi riteniamo che la parte finanziaria, sulla quale il relatore si limita alla semplice elencazione dei principali impegni dell'E.N.E.L., debba e possa essere compiutamente e utilmente esaminata solo in occasione della suddetta ampia e completa relazione governativa, tanto più se si considera che l'imponenza delle cifre costituisce senza dubbio elemento da vedere nel quadro di tutto il mercato finanziario nazionale, con le sue risorse e le sue necessità di equilibrato alimento alle diverse espressioni economiche produttive del Paese.

L'obiettivo della « massima efficienza ed economicità di gestione » dell'E.N.E.L., che il relatore ricorda, può perseguirsi solo guardando attentamente e responsabilmente, sotto tutti gli aspetti e in tutte le loro conseguenze, i problemi della organizzazione centralizzata e del decentramento distributivo (sul quale ultimo il relatore si limita a dire che dovrebbe essere accentuato) per poter scegliere tra le diverse soluzioni che possono darsi a questi problemi.

Sono problemi ai quali bisogna trovare soluzioni non affrettate non potendosi dire senza matura riflessione e conoscenza profonda di dati particolari se un accentuato decentramento distributivo sia, per esempio, l'*optimum* agli effetti di quella massima efficienza ed economicità di gestione che si vuole e si deve perseguire; come non può giudicarsi sulla semplice e sommaria indicazione fatta dal relatore, se i previsti compartimenti vadano bene così come si vorrebbero fare (senza che peraltro ne venga menomamente illustrato il criterio formativo) e se vadano bene i distretti e le zone, cui si fa cenno dal relatore.

Se, per esempio, si può essere d'accordo, in linea generale, su di un criterio formativo dei Compartimenti, sganciati da una loro competenza strettamente regionale, la quale potrebbe avere, in molti casi, il solo significato di una estetica compostezza territoriale e politico-amministrativa, a completo discapito di altri aspetti e di altre esigenze più fondamentali agli effetti del migliore e più economico sviluppo, sul piano tecnico funzionale, della attività dei Compartimenti, ciò non vuol dire né autorizza a pensare che

si possa senz'altro essere d'accordo, *sic et simpliciter*, sugli 8 Compartimenti nei quali verrebbe diviso, agli effetti elettrici, il territorio nazionale, così come riferisce il relatore, senza spiegare i criteri e le ragioni che suggerirebbero tale suddivisione.

Possiamo, per inciso, affermare che, per esempio, molti dubbi, proprio sul piano tecnico e del migliore e più economico funzionamento anche amministrativo, sono sorti e tuttora permangono circa la opportunità del Compartimento Ligure-Piemontese, del quale si è sentito parlare.

Analoghi ed altri dubbi sembrano legittimi in tema di distretti, che sarebbero gli organismi nei quali verrebbero ad articolarsi i Compartimenti per le funzioni operative proprie della distribuzione; distretti che dovrebbero generalmente identificarsi con le regioni.

La nostra raccomandazione è, dunque, che, nella complessa materia, come riconosce lo stesso relatore di maggioranza, i problemi accennati trovino meditate e non affrettate soluzioni e noi aggiungiamo che, per la decisiva importanza che una buona ed economica gestione produttiva e distributiva dell'energia elettrica viene ad assumere per il migliore andamento di tutta l'economia nazionale, questi problemi possano trovare le più adeguate soluzioni col concorso dell'esame parlamentare.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, entrando, ora, nel merito della proposta legislativa, così come ci viene dal deliberato della XII Commissione, con le profonde modifiche ed innovazioni rispetto all'originario disegno di legge, noi osserviamo:

a) con l'articolo 1 si chiede una proroga dei termini previsti dalla legge istitutiva dell'E.N.E.L. per la emanazione dei decreti e delle norme relativi alla sua organizzazione.

Orbene, rispetto alla richiesta di proroga di cui all'articolo unico dell'originario disegno di legge, la Commissione, in questo articolo 1 del proprio testo, innanzi tutto estende il contenuto della delega per la quale si richiedeva la proroga. Infatti la delega prevista non riguarda solamente le norme di cui agli articoli 3 e 8, comma secondo, della legge 5 dicembre 1962, n. 1613, ma riguarda anche tutti i « decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla completa attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 6431, anche con la necessaria integrazione dei decreti presidenziali già emanati ».

In secondo luogo la richiesta di proroga, che nell'originario disegno di legge, era di

4 mesi, indifferentemente per le norme relative alla organizzazione dell'Ente e per quelle relative alla determinazione dell'aliquota dell'imposta unica, è stata estesa dalla Commissione ad 8 mesi per tutto quanto attiene alla organizzazione dell'E.N.E.L., e ridotta, invece, a mesi 2, per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota di imposta unica.

Per quanto riguarda la riduzione del termine per la determinazione dell'aliquota dell'imposta unica siamo d'accordo sulla sua opportunità, dovendosi ritenere sufficiente addirittura anche il termine di un mese (anziché di due) per attuare gli studi ed i progetti che al riguardo il Governo e l'E.N.E.L. dovrebbero avere già da molto tempo predisposto; e ciò noi chiediamo anche e soprattutto nell'interesse delle Amministrazioni provinciali, comunali e camerali che dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'E.N.E.L. continuano praticamente ad attendere la ripresa del gettito che già derivava loro dalla imposizione fiscale sulle società elettriche e sulla distribuzione dell'energia.

Per quanto riguarda invece l'estensione ad 8 mesi del termine relativo all'organizzazione non ne ravvisiamo l'opportunità, ritenendo tale termine eccessivo, tenuto conto dell'urgenza che, invece, è d'uopo fare al potere esecutivo perché completi l'organizzazione dell'E.N.E.L. ed assolvano agli impegni connessi all'esproprio delle aziende private, alla restituzione dei beni ritenuti, ed a tutto quanto previsto dalla legge istitutiva dell'E.N.E.L. Sarebbe oltre tutto anomalo che il Parlamento concedesse al Governo un termine più lungo di quello da esso stesso richiesto.

b) l'articolo 4 si prefigge lo scopo di stabilire il criterio per la individuazione delle imprese associate di cui all'articolo 4 n. 6 della legge istitutiva dell'E.N.E.L.

Per la verità l'articolo in questione parla di « consociazione di imprese autoproduttrici ».

Prima di addentrarci nella sostanza dell'articolo suddetto notiamo preliminarmente che la parola « autoproduttrici » deve essere stata introdotta per una svista. Infatti l'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 istitutiva dell'E.N.E.L., che si ha in animo di chiarire, stabilisce, alla lettera a) del n. 6, che non sono soggette a trasferimento « le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi espliciti dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purché il fabbisogno superi il 70 per

cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 ». Secondo la lettera di tale articolo, quindi, sono da escludere dalla nazionalizzazione: a) le imprese autoproduttrici di energia elettrica per i bisogni propri; b) le imprese che producano energia elettrica destinata ad essere impiegata da imprese ad esse consorziate o consociate. Ove venisse conservata nell'articolo 4 del nuovo disegno di legge la parola « autoproduttrici » vi sarebbe una contraddizione in termini, in quanto le imprese produttrici di energia elettrica o ricadono tra quelle da noi sopra indicate alla lettera a) o tra quelle da noi indicate alla lettera b): *tertium non datur*.

È assurdo, infatti, credere che il legislatore si sia riferito ad imprese autoproduttrici che siano al tempo stesso consociate. Evidentemente, quindi, il compilatore dell'articolo 4 ha introdotto il termine « autoproduttrici » per una svista. Basterà, per rimediare, eliminare dall'articolo 4 la parola « autoproduttrici ».

Venendo ora a parlare della sostanza dell'articolo 4 del testo della Commissione, occorre, anche qui, avere ben in mente la sopra riportata disposizione legislativa di cui al n. 6 lettera a) dell'articolo 4 della legge istitutiva dell'E.N.E.L.

Prendendo alla lettera tale disposizione, si vedrà che le imprese non autoproduttrici vengono escluse dal trasferimento quando, oltre alla condizione quantitativa della produzione media di energia non inferiore al 70 per cento del bisogno del triennio 1959-1961, concorrono altre due condizioni: la consociazione e la destinazione dell'energia a processi produttivi espliciti da imprese consociate. Il nuovo disegno di legge con lo scopo di chiarire la seconda condizione introduce, in realtà, una quarta condizione, apparentemente formale, che verrebbe ad escludere, di fatto, dal beneficio in questione, la maggior parte delle imprese consociate.

Riconoscendo che la legge istitutiva, nel disposto su riferito, è stata piuttosto generica, in quanto il suo tenore potrebbe effettivamente ingenerare dubbi circa la prova della consociazione riteniamo che una chiarificazione legislativa circa questo punto sia effettivamente opportuna. Il criterio adottato dall'articolo 4 in esame, cioè quello della necessità di un principio di prova scritta risultante dai libri legalmente tenuti dalle imprese consociate, ci sembra rispondente al fine. Per quanto invece attiene alla destinazione dell'energia a processi produttivi espliciti da imprese consociate, il testo di legge, a parer nostro, non dovrebbe ingenerare dub-

bi. Comunque, anche ammettendo che il punto suddetto necessiti esso pure di una ulteriore chiarificazione legislativa, il criterio escogitato, consistente nel poter dimostrare l'assenza di un contratto di fornitura, ci pare non solo inefficace ma innovativo radicalmente della legge sull'E.N.E.L., oltre che non rispondente a principii di equità.

È risaputo infatti che in base al decreto del Presidente della Repubblica sull'imposta di bollo (n. 492 del 1953), le forniture di energia elettrica debbono essere regolate con un contratto scritto su carta bollata. Inoltre, in base a tassative disposizioni in materia di I.G.E., per ogni movimento di energia elettrica tra le due distinte imprese (per il semplice fatto che la ragione sociale di quella che produce l'energia è diversa da quella che la consuma) deve essere corrisposta l'I.G.E. sul valore della energia trasferita, così che si rende assolutamente necessario di stabilire un contratto tra le due imprese, anche se consociate o consorziate, se non altro per fissare il prezzo che l'una deve pagare all'altra per risalire all'importo sul quale si deve corrispondere l'I.G.E. La disposizione relativa al contratto di fornitura, di cui all'articolo aggiuntivo 4 si baserebbe, in sostanza, su di una prassi adottata per comodità e correttezza fiscale, per restringere notevolissimamente la portata delle eccezioni previste dalla legge E.N.E.L. in materia di autoproduzione.

Se si dovesse, infatti, stabilire, come previsto nella proposta di legge, che la esistenza di un contratto di fornitura esclude la consociazione, agli effetti del riconoscimento dell'autoproduttività, si verrebbe praticamente a negare l'esistenza stessa di imprese consociate.

A questo punto si potrebbe ragionevolmente supporre che noi proponessimo un emendamento soppressivo della disposizione medesima.

Poiché, tuttavia, non sarebbe inopportuno rendere ancora più chiaro quello che nella legge istitutiva per noi è già sufficientemente chiaro ma che, in altri, ha ingenerato, evidentemente, dubbi interpretativi, saremmo dell'opinione che nell'ultima parte dell'articolo 4 potrebbe utilmente essere inclusa, al posto della disposizione sopra criticata, una espressione che chiarisse che l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta debba essere effettuata dalle imprese consociate nel quadro del rapporto di consociazione e non soltanto in base ad un contratto di fornitura. Tale soluzione, mentre toglierebbe ogni possibile dubbio circa la destinazione dell'energia elettrica delle imprese consociate toglierebbe nel

contempo ogni dubbio circa la liceità che esse forniscano l'energia in base ad un contratto di fornitura.

c) L'articolo 5 stabilisce che l'esonero dal trasferimento non è concesso alle imprese produttrici che hanno acquistata energia da terzi.

La ragione per cui è stato aggiunto l'articolo 5 si basa, secondo noi, sull'equivoco che il legislatore, nello stabilire la disposizione di cui al n. 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, abbia voluto, sia pure esprimendosi confusamente, escludere dal beneficio dell'esonero dalla nazionalizzazione, tutte le piccole imprese che abbiano, comunque, distribuito energia acquistata da terzi.

Se si pone mente ai lavori parlamentari relativi alla disposizione di cui trattasi della legge istitutiva dell'E.N.E.L., a noi sembra che dovrebbe risultare chiaro l'intendimento del legislatore. Infatti il testo originario della disposizione medesima, predisposto dalla competente Commissione della Camera, suonava così (vedi *Resoconto sommario* della Camera del 13 settembre 1962, pagina 10): « Non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno ».

L'Assemblea accolse sostanzialmente un emendamento dell'onorevole Scalia: « Al n. 7), primo periodo, sostituire le parole: « oppure immesso », con le parole: « e immesso » (vedi *Resoconto sommario* del 14 settembre 1962, pagina 8), modificandolo leggermente nella forma nel seguente modo:

« Le imprese che non abbiano prodotto e distribuito ecc. » (vedi *Resoconto sommario* del 18 settembre 1962, pagina 10).

La ragione della modifica ci sembra evidente. Il primitivo testo infatti si sarebbe potuto interpretare nel senso che venivano escluse: a) le imprese produttrici che avessero prodotto mediamente nel biennio considerato meno di 15 milioni di chilowattore annui; b) le imprese distributrici che avessero distribuito meno di 15 milioni di chilowattore.

Ne conseguiva che le imprese produttrici e distributrici ad un tempo, avrebbero potuto beneficiare dei due vantaggi. Per esempio un'impresa che avesse prodotto 15 milioni di chilowattore annui e contemporaneamente distribuito 15 milioni di chilowattore annui, non di sua produzione, sarebbe stata esclusa dalla nazionalizzazione.

Il nuovo testo ha voluto, secondo noi, pertanto, fissare chiaramente due principi:

a) escludere dal beneficio le imprese meramente distributrici;

b) cumulare produzione e distribuzione per il calcolo del massimo di chilowattora da non superare ai fini della concessione del beneficio.

L'articolo 5 proposto, quindi, non risulterebbe meramente chiarificatore della disposizione originaria, ma radicalmente modificativo della stessa, venendo sacrificate tutte le piccole imprese che insieme ad energia da esse stesse prodotta abbiano distribuito, sia pure in quantità trascurabile, anche energia prodotta da altri. Per comprendere la gravità della disposizione occorre aver presente che la maggioranza delle piccole imprese è costituita da quelle integrate, da imprese cioè che risolvono il problema, tecnicamente inevitabile, delle oscillazioni tra supero di corrente a disposizione e mancanza di corrente, per soddisfare tutte le richieste della loro rete di distribuzione, mediante acquisti o cessioni idonei alla copertura delle punte.

Poiché, come abbiamo visto, la disposizione di cui al n. 8 dell'articolo 4 della legge istitutiva dell'E.N.E.L., potrebbe, a ragione, essere interpretata nel senso da noi sopra illustrati, l'emendamento da apportare all'articolo 5 potrebbe consistere in un semplice emendamento soppressivo dell'articolo medesimo.

Tuttavia, nonostante la dimostrazione interpretativa sopra fornita, il testo di legge rimane obiettivamente poco chiaro, tale che, ove non venisse integrato da disposizione legislativa chiarificatrice, potrebbe essere interpretato nel senso deteriore di cui all'articolo 5 del disegno di legge.

In queste condizioni penseremmo che per realizzare la suddetta disposizione legislativa si potrebbe semplicemente limitare la portata della disposizione di cui all'articolo 5, nel senso che l'esonero dal trasferimento previsto dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962 venga concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito prevalentemente energia acquistata da terzi.

Si noti che noi proponiamo tutto ciò anche in base ad una considerazione generale che desideriamo fare e che sintetizziamo in questo interrogativo: è conveniente, per l'E.N.E.L., con l'enorme carico che esso già ha sul piano tecnico e sul piano economico e finanziario, assorbire una miriade di piccole imprese, impiantate su basi tecniche forse discutibili, per-

ché in molti casi antiquate e destinate ad essere totalmente rimodernate?

L'E.N.E.L. ha già provocato numerosi decreti di trasferimento delle aziende minori che non hanno impianto di produzione proprio, ed attende l'approvazione di questa nuova legge per effettuare il trasferimento delle aziende minori che sono autoproduttrici e che tuttavia acquistano anche l'energia da terzi per la propria distribuzione.

Noi ci siamo domandati e domandiamo: anche prescindendo dall'onere notevolissimo che l'E.N.E.L. incontra per il rilievo di queste aziende e del relativo personale, la gestione delle stesse non verrà a costare all'E.N.E.L. molto, molto di più che non alle aziende private e non è pertanto un errore procedere a questa totale incorporazione?

Vi sono anche le « piccole centraline » delle imprese minori, la cui produzione, oggi utile, andrà completamente perduta, in quanto l'E.N.E.L. non potrà gestirle in termini economici e dovrà fermarle. Eppure queste « centraline » idrauliche producono tuttora milioni di chilowattora all'anno e sono particolarmente utili per assicurare la continuità del servizio nelle località montane collegate alle reti dell'E.N.E.L. da lunghe linee di trasporto, particolarmente soggette a disturbi ed interruzioni.

Sul piano tecnico, non sembra esservi dubbio che il fermare queste « centraline » oltre ad una distruzione di ricchezza, in quanto l'attuale loro produzione ha un valore intrinseco che non si può disconoscere, produrrà inconvenienti nella continuità distributiva dell'energia ed avrà effetti psicologici negativi anche nei confronti dell'utenza.

Se dovesse verificarsi, per qualche ragione meteorologica (e il caso già si è verificato in passato) una carenza di energia elettrica nel futuro, ci si potrebbe amaramente pentire di avere rinunciato alla produzione delle piccole « centraline » idrauliche delle aziende minori.

Ove la nostra soluzione di trasferire solo le piccole imprese che abbiano prevalentemente distribuito energia acquistata da terzi, venisse adottata, rimarrebbe ancora scoperta, tuttavia, tutta la materia relativa alla valutazione ed al pagamento degli impianti delle imprese che, in forza dell'articolo 5, saranno trasferite all'E.N.E.L. A noi sembra opportuno che, invece, la legge disponga almeno di criteri generali in merito. All'uopo noi proporremmo di aggiungere un secondo capoverso all'articolo 5 nel quale venisse stabilito che per le imprese che, in conseguenza del disposto di cui al primo capoverso del

suddetto articolo, saranno trasferite, la valutazione dei relativi impianti di produzione e distribuzione sarà fatta da un'apposita Commissione di esperti nominati dal Ministro dell'industria e commercio, sulla base del valore attuale di perizia, avuto anche riguardo all'energia prodotta e distribuita ed al reddito aziendale e che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in contanti, all'atto del trasferimento.

d) La legge istitutiva dell'E.N.E.L., non prevede speciali norme per la validità delle decisioni assembleari in materia di cambiamento dell'oggetto sociale delle società nazionalizzate, nonché in materia di atti di fusione e di conferimento da parte delle società medesime, così che, per stabilire la maggioranza con la quale le decisioni suddette dovrebbero essere adottate dall'assemblea straordinaria, si dovrebbe far ricorso all'articolo 2369 del Codice civile.

Peraltro, le maggioranze fissate nel suddetto articolo del Codice (1/3 o la metà del capitale sociale, a seconda dei casi), sono nel momento attuale quasi impossibili da

raggiungere, per il diffuso assenteismo degli azionisti, mentre la « riconversione » delle società espropriate appare di interesse preminente.

Pertanto potrebbe essere opportuno stabilire, con un articolo da aggiungere alla presente proposta di legge, secondo il quale le decisioni assembleari sull'oggetto di cui sopra siano valide *in seconda convocazione* qualunque sia la quota di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Inoltre essendosi dimostrati inadeguati i termini stabiliti dalla legge istitutiva dell'E.N.E.L. per le fusioni di società nazionalizzate o per i conferimenti di capitali, da parte della stessa, in altre società ai fini degli speciali benefici fiscali di cui al comma 5 dell'articolo 9 della stessa legge ed essendosi altresì dimostrati inadeguati i termini entro i quali è resa possibile la riconversione delle società anche in contrasto con le disposizioni statutarie, proporremo una congrua proroga dei termini suddetti.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza.*